



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 08/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO AGRO'
- Dott. GIACOMO PAOLONI
- Dott. DOMENICO CARCANO
- Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Dott. STEFANO MOGINI

- Presidente - N. 1090
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20330/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA N. IL X '1969

avverso la sentenza n. 493/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Paolo Iacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il capo B); rigetto nel resto

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. Elisabetta FORLANI che chiede l'accoglimento del ricorso

## Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza di primo grado che ritenne AC responsabile del delitto di violazione agli obblighi di assistenza familiare, per avere fatto mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza a far data dall'abbandono della casa familiare nonché di maltrattamenti in danno della moglie commessi dopo la separazione - ha dichiarato invece C responsabile del primo delitto, limitatamente al periodo successivo al provvedimento presidenziale di imposizione dell'obbligo di mantenimento e dei delitti di minacce, ingiurie e molestie, in tal modo diversamente qualificando i fatti di cui al capo B).

In particolare, il giudice d'appello, pur condividendo alcune valutazioni giuridiche della sentenza di primo grado sull'indisponibilità dei diritti facenti capo al minore, ritiene che la condotta di AC è scriminata, per mancanza del dolo, nel periodo successivo in cui egli ebbe ad abbandonare volontariamente la dimora coniugale, poiché si assunse l'impegno al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa, come d'accordo con la moglie; accordo, che avrebbe indotto C a ritenere di ottemperare, in tal modo, agli obblighi di mantenimento del figlio minore.

Invece, una volta intervenuto il 29 aprile 2009 il provvedimento presidenziale, la condotta di C non avrebbe che potuto integrare il delitto di aver fatto mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza, in ragione del volontario rifiuto di versare le somme imposte con il citato provvedimento che rendeva inefficace ogni accordo precedente per il mantenimento del figlio, essendo venuta meno la intrapresa definizione extragiudiziaria.

Il giudice d'appello poi, a differenza di quanto affermato dal tribunale, ritiene che le condotte realizzate nel corso della separazione giudiziale non integrano il delitto di maltrattamenti, bensì una pluralità di reati di ingiurie, minacce e molestie telefoniche, tenuto conto che si tratta di fatti commessi dopo la fine della convivenza e nel corso del giudizio di separazione, commessi quasi esclusivamente per telefono.

2. AC propone ricorso e deduce:

-vizio di motivazione in relazione alla mancato proscioglimento dal reato di violazione dell'obbligo di assistenza anche per la residua condotta.

Il giudice d'appello non motiva sulle ragioni per le quali nel periodo successivo vi sarebbe stato elemento soggettivo del reato relativo alla consapevolezza della sussistenza dello stato di bisogno del minore.

Peraltro, la decisione del giudice d'appello è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato è configurabile soltanto nel caso in cui la si protragga nel tempo e non si risolva in periodi di breve durata. Periodo in cui C riteneva di aver contribuito al mantenimento del figlio.

-vizio di motivazione in ordine alla diversa qualificazione dei fatti oltre che alla ritenuta condizione di procedibilità per le ingiurie e minacce.

Non vi è alcun cenno in motivazione alle ragioni per le quali è stata ritenuta sussistente la condizione di procedibilità dei reati.

Vi è un unico riferimento temporale alla data di acquisto del registratore, in epoca successiva al 28 aprile 2008, con il quale sarebbero state registrate le telefonate.

Altra data certa è quella del 6 aprile 2009, relativa alla presentazione della querela come riportata nel capo d'imputazione.

Il periodo che intercorre tra tali date è di un anno e, pertanto, è da ritenere che non vi sia la condizione di procedibilità richiesta.

-Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sulla determinazione della pena, sia per il reato di cui al capo a) che per quelli di ingiurie, minacce e molestie per i quali non vi è l'indicazione dell'aumento di pena per la continuazione.

#### Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato quanto al delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.

Il giudice d'appello ha adeguatamente giustificato le proprie scelte valutative, ritendendo che i rapporti patrimoniali, nel periodo anteriore alla definizione giudiziaria del mantenimento, furono regolati da un accordo raggiunto tra i due coniugi; situazione che, sebbene avrebbe pur potuto integrare l'elemento oggettivo del delitto, ragionevolmente esclude che AC sia "rappresentato" e abbia "voluto" far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, poiché l'impegno di provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa, avrebbe indotto<sup>C</sup> a ritenere di ottemperare, in tal modo, agli obblighi di mantenimento del figlio minore.

Una volta intrapresa la definizione giudiziaria, l'obbligo di mantenimento imposto con provvedimento del presidenziale, non avrebbe che potuto far perdere efficacia a ogni precedente accordo stragiudiziale e rendere la condotta - sia sotto il profilo oggettivo, peraltro in *re ipsa* nei confronti dei figli minori, che soggettivo - tale da integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p..

2. Fondato il ricorso, invece, quanto al dubbio, non risolto, della tempestività della presentazione della querela volta a rimuovere la condizione di procedibilità per i delitti nei quali è stata "scomposta" la originaria imputazione di maltrattamenti. Altrettanto fondata la censura circa la configurazione dell'ulteriore delitto di molestie, frutto di generica conclusione.

E' necessario, dunque, accertare se le telefonate dell'imputato, avessero il fine di molestia ovvero quello solo di minacciare e ingiuriare, reati nei quali in tal caso la contravvenzione ex art. 660 c.p., deve ritenersi assorbita (Sez. I, 7 novembre 2013, dep. 28 gennaio 2014, n.3758).




P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, 8 settembre 2015.


Il Consigliere relatore

Domenico Carcano



Il Presidente

Antonio Agnè



CASSAZIONE.NET